

Le pensioni prima della riforma Monti

Per poter andare in pensione, fino al 31 dicembre 2011, era necessario averne maturato i requisiti, che potevano essere legati esclusivamente all'età anagrafica, per la **pensione di vecchiaia**, oppure ad una combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva, per la **pensione di anzianità**.

Una volta maturati i requisiti, con tali regole, era necessario **aspettare ancora**, in virtù del meccanismo delle cosiddette **finestre**:

- le "**finestre d'uscita**" (legge n. 247 del 2007), per chi aveva maturato i requisiti **entro il 31 dicembre 2010**;
- le "**finestre mobili**" (legge n. 122 del 2010), per chi aveva maturato i requisiti **dal 1 gennaio 2011 in poi**.

Finestre di uscita con meno di 40 anni di contributi

1 gennaio 2011

- **Dipendenti** con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)
- **Autonomi** con 35 anni di contributi e 60 anni di età (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2009)

1 luglio 2011

- **Dipendenti** con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010)
- **Autonomi** con 35 anni di contributi e 60 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)

Finestre di uscita con almeno 40 anni di contributi

1 ottobre 2010

- **Dipendenti** con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010 e con 57 anni di età entro il 30 settembre
- **Autonomi** con requisiti maturati entro il 31 marzo 2010

1 gennaio 2011

- **Dipendenti** con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010
- **Autonomi** con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010

Per approfondire: www.intrage.it/rubriche/previdenza



1 aprile 2011

- **Dipendenti** con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010
- **Autonomi** con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010

1 luglio 2010

- **Autonomi** con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010

Finestre mobili

Le "finestre mobili" si applicavano a chi aveva maturato i **requisiti** dal **1 gennaio 2011** in poi:

- i **lavoratori dipendenti** conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;
- i **lavoratori autonomi** conseguivano invece il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi; in questa categoria rientravano gli iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, nonché gli iscritti alla "**gestione separata**" Inps, cioè principalmente i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza e i vari tipi di parasubordinati, tra cui i lavoratori "a progetto" e i co.co.co.

Per le pensioni di **anzianità**, era poi prevista un'**ulteriore attesa**, introdotta dalla Legge n. 111 del 2011: di un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012; di due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013; di tre mesi per coloro che li maturano a decorrere dal 2014. Tale slittamento non si applicava ad alcune categorie di lavoratori, come ad esempio quelli in mobilità.

Per approfondire: www.intrage.it/rubriche/previdenza



Intrage - Rilasciato con licenza Creative Commons 3.0

www.intrage.it